

Con [Decisione 8 luglio 2021, C\(2021\)5212](#), la Commissione Europea ha autorizzato il ristoro del danno subito dalle agenzie di viaggio e dagli *tour operator* a causa delle conseguenze del COVID-19, ai sensi dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con emendamenti in legge 17 luglio 2020, n. 77.

La misura ha la forma della sovvenzione diretta. Essa:

- riguarda solo i beneficiari che hanno titolo a ricevere la sovvenzione per il danno quantificabile sopra 1.800.000 euro, al netto di quanto già goduto grazie alle misure adottate ai sensi del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a supporto dell'economia per l'epidemia COVID-19.

La Decisione fa stato che:

- i beneficiari:
  - devono svolgere attività di impresa primaria o prevalente individuata dai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;
  - devono essere iscritti al Registro delle Imprese in riferimento ai codici ATECO individuati precedentemente;
  - devono essere imprese che non sono in difficoltà e che non hanno procedure di insolvenza in corso;
  - essere attivi in Italia;
  - aver adempiuto ai propri obblighi di tutela contro l'insolvenza o il fallimento previsti dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
  - non essere soggetti a interdizioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - aver adempiuto ad obblighi in materia previdenziale, tributaria e assicurazione;
  - non avere a carico da cause ostative che potrebbero vietare al beneficiario la conclusione di contratti con la pubblica amministrazione.

La Decisione richiede che:

1. per il periodo 3 giugno – 31 luglio 2020:
  - 1.1. ciascun beneficiario, al momento in cui presenterà la richiesta per ottenere la sovvenzione, fornisca dati, debitamente certificati da un esperto indipendente, relativi ai danni sofferti nel periodo indicato, specificando quelli attribuibili alle mancate operazioni con destinazione del viaggio extra UE/extra Schengen (almeno il 20% del volume d'affari del periodo 3 giugno-31 luglio 2019 doveva riguardare viaggi da/per extra UE/Schengen);
  - 1.2. ciascun beneficiario dimostri, sulla base di prove concrete e solide, che sono stati colpiti dall'epidemia COVID-19 e dalle restrizioni applicate in tale periodo. Le prove citate includono, per ciascun singolo beneficiario, tra l'altro, dati concreti:
    - sul numero di passeggeri trasportati,
    - sulla vendita di biglietti su base giornaliera/settimanale,
    - sul numero di no-show,
    - sul load factor,
    - sul numero di cancellazioni di biglietti,
    - sul numero di partenze, ecc.

Le prove dovrebbero anche dimostrare che ogni singolo beneficiario ha sofferto fortemente delle restrizioni applicate dopo la revoca delle misure relative al lockdown totale;

2. per il periodo 1° marzo – 9 marzo 2020:
  - 2.1. ciascun beneficiario dimostri, sulla base di prove concrete e solide, che sono stati colpiti dall'epidemia COVID-19 e dalle restrizioni applicate in tale periodo. Le prove citate includono, per ciascun singolo beneficiario, tra l'altro, dati concreti:
    - sul numero di passeggeri trasportati,
    - sulla vendita di biglietti su base giornaliera/settimanale,
    - sul numero di no-show,
    - sul load factor,
    - sul numero di cancellazioni di biglietti,
    - sul numero di partenze, ecc.

Le prove dovrebbero anche dimostrare che ogni singolo beneficiario ha sofferto fortemente delle restrizioni applicate già prima la revoca del lockdown totale;

3. in ogni caso, la veridicità dei dati forniti dai beneficiari relativamente al danno subito durante il periodo di compensazione e l'esistenza di un nesso causale diretto tra il danno subito e le restrizioni dovute dalle misure adottate dalle autorità italiane per combattere l'epidemia di COVID-19 durante il periodo di compensazione siano confermate da un esperto indipendente;
4. ciascun beneficiario detragga dal calcolo del danno risarcibile ogni aiuto già ricevuto (in particolare, i contributi a fondo perduto ex art. 25, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e le anticipazioni fino a 1,8 milioni di cui alla Decisione del 29 marzo 2021). Al riguardo, oltre al controllo ex ante al momento della domanda, saranno effettuati controlli periodici e controlli ex post, e il ristoro ottenuto in eccesso rispetto all'importo massimo consentito o oggetto di false dichiarazioni sarà recuperato con gli interessi; l'eventuale rinuncia al recupero dell'aiuto e agli interessi per il recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto;
5. ciascun beneficiario dichiari qualunque importo ricevuto da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altre fonti per lo stesso danno e dovrà detrarlo dall'importo indicato nella domanda. Se l'aiuto è versato prima dell'importo ricevuto da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altre fonti, detto importo sarà recuperato dal beneficiario.

Ciascun beneficiario che risulti responsabile del danno subito e/o non abbia condotto la sua attività con la dovuta diligenza o nel rispetto della normativa applicabile o che non abbia adottato alcuna misura per mitigare i suoi danni, subirà il recupero del ristoro.

Alla luce dei contenuti sopra descritti, si mette a disposizione dei potenziali beneficiari della misura un [modello di autocertificazione](#).